

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018

1. Definizioni

Trevi o la Società	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato in carica della Società.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione in carica della Società.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllate	Le società controllate da Trevi ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
Dipendenti	I dipendenti della Società e delle Controllate.
Dirigente Preposto	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, nominato ai sensi del TUF e dello statuto sociale.
Informazione Privilegiata	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del MAR, per "Informazione Privilegiata" si intende quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società ovvero gli strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'articolo 3, comma 1, punto 1), del MAR emessi dalla Società (gli "Strumenti Finanziari"), che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>(a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del MAR, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;(ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. <p>(b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del MAR, per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati</p>

	<p>collegati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.</p> <p>(c) Anche la tappa intermedia di un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra illustrati ⁽¹⁾.</p>
Informazione Rilevante	<p>Ai sensi del paragrafo 3.1 delle Linee Guida, ai fini della presente Procedura, per "Informazione Rilevante" si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata ⁽²⁾.</p>
Informazione Riservata	<p>Ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le Controllate, che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Controllate, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.</p>

⁽¹⁾ In particolare, il MAR precisa che "se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione." In tal senso, il MAR indica che le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: - lo stato delle negoziazioni contrattuali; - le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; - la possibilità di collocare strumenti finanziari; - le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; - le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; o - la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice. Con riguardo al requisito della precisione, il MAR precisa altresì che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

⁽²⁾ Il paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni rilevanti che potrebbero interessare un emittente: "[...] Informazioni attinenti a: assetti proprietari; composizione del management; piani di incentivazione del management; attività dei revisori; operazioni sul capitale; emissione di strumenti finanziari; caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.; ristrutturazioni e riorganizzazioni; operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building; procedure concorsuali; contenzioso legale; revoca di affidamenti bancari; svalutazioni/ rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; brevetti, licenze, diritti, ecc.; insolvenze di importanti debitori; distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; acquisto o vendita di asset; andamento della gestione; variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise); ricevimento o annullamento di ordini importanti; ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; modifica dei piani di investimento; policy di distribuzione di dividendi; per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

<i>Internal audit</i>	La Funzione <i>Internal Audit</i> della Società.
<i>Investor Relator</i>	La Funzione <i>Investor Relations</i> della Società.
Istruzioni al Regolamento di Borsa	Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui alle istruzioni al Regolamento di Borsa, come di volta in volta modificate e integrate.
MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Modello 231	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Registro <i>Insiders</i> o Registro	Il Registro istituito ai sensi dell'articolo 18 del MAR, nel quale sono indicati i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.
Regolamento di Borsa	Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento 1055	Il Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 giugno 2016, n. 1055 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.
<i>Relevant Information List</i> o RIL	Il registro delle Informazioni Rilevanti istituito ai sensi della Sezione 3 delle linee guida in materia di "Gestione delle Informazioni privilegiate" adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017 (le " Linee Guida "), nel quale sono indicati i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti (congiuntamente al Registro <i>Insiders</i> , i " Registri ").

Responsabile dei Registri	È il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione, responsabile della tenuta, dell'aggiornamento e della conservazione dei Registri.
SDIR	Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.
TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni

2. Scopo e ambito di applicazione

2.1. Ai sensi di quanto previsto:

- (a) dalle disposizioni di cui al MAR;
- (b) dalle disposizioni di cui al Regolamento 1055;
- (c) dal TUF;
- (d) dalle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti;
- (e) dalle Linee Guida ⁽³⁾;
- (f) dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (il “**Decreto 231**”),

il Consiglio di Amministrazione ha adottato la presente “Procedura per la gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate” (la “**Procedura**”).

2.2. La presente Procedura ha lo scopo di:

⁽³⁾ Le Linee Guida – emanate in sostituzione della comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. 602705443 – “*costituiscono un ausilio nella definizione del processo e delle conseguenti procedure attuative volti ad applicare le disposizioni normative e regolamentari previste in materia di abusi di mercato, in particolare: - gli obblighi previsti da MAR e dalle relative disposizioni attuative; - le indicazioni fornite dall'ESMA [...]. Le presenti Linee Guida intendono, altresì, offrire [...] alcune indicazioni operative di dettaglio utili alla migliore attuazione della disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale. Alcune indicazioni costituiscono rielaborazioni di chiarimenti forniti dalla Consob nell'ambito della disciplina preesistente, opportunamente riadattate nel nuovo contesto regolamentare.*” (V. punto 1.3 delle Linee Guida). Le Linee Guida non hanno carattere prescrittivo e, se disattese, non implicano di per sé una violazione della disciplina; esse “*non introducono oneri, anche di tipo organizzativo, per l'emittente aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla normativa di derivazione europea, considerato che esse si limitano a indicare modalità idonee a corrispondere a tale normativa, pur rimanendo nella responsabilità dell'emittente decidere se conformarsi (pienamente o parzialmente).*” (V. punto 1.3.3. delle Linee Guida)

- regolamentare le modalità di monitoraggio e circolazione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, Trevi;
- regolamentare le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- regolamentare la procedura da seguire per ritardare la comunicazione al mercato e al pubblico, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, delle Informazioni Privilegiate;
- regolamentare i comportamenti dei Destinatari, ai sensi della normativa applicabile.

La Procedura definisce quindi:

- (i) i requisiti di e le responsabilità per l'individuazione e la valutazione dell'Informazione Rilevante e dell'Informazione Privilegiata;
- (ii) le modalità di tracciamento dell'accesso all'Informazione Rilevante e all'Informazione Privilegiata *in itinere*, con particolare riferimento al Registro Insiders e alla RIL;
- (iii) le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate; e
- (iv) le condizioni e la procedura da seguire per ritardare la comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.

La presente Procedura non disciplina la gestione di informazioni di tipo pubblicitario e commerciale.

2.3. La presente Procedura si applica a:

- (a) i membri degli organi di direzione, amministrazione e di controllo, e dei comitati della Società e delle Controllate;
 - (b) i Dipendenti; e
 - (c) le persone, sia fisiche che giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti e, pertanto, dovranno essere iscritte nella RIL;
 - (d) le persone, sia fisiche che giuridiche, che in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate e, pertanto, dovranno essere iscritte nel Registro,
- (i “**Destinatari**”).

2.4. La Procedura, inoltre, unitamente alla “Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insiders e della RIL” e al “Codice *Internal Dealing*”, integrano il Modello 231,

costituendo uno strumento di controllo diretto a prevenire la formazione e l'attuazione dei reati ivi previsti, inclusi dunque i reati in materia di abusi di mercato.

- 2.5. La presente Procedura rappresenta norma operativa e standard di riferimento per tutte le Controllate, le quali ne vengono portate a conoscenza mediante trasmissione – a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato – di copia della presente Procedura all'organo amministrativo di ciascuna Controllata che è tenuto a:
- (a) prendere atto della comunicazione della Società e conformarsi alle regole di comportamento per la gestione delle delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate stabilite nella presente Procedura; e (b) individuare il soggetto o i soggetti delegati a dare comunicazione alla Società delle predette informazioni.

3. **Obblighi dei Destinatari**

- 3.1. I Destinatari sono tenuti a:

- (i) rispettare il generale obbligo alla riservatezza circa le attività svolte dalla Società e/o dalle Controllate e, per quanto riguarda i Dipendenti, l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile;
- (ii) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, ai sensi dell'articolo 6 che segue e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque fuori dai casi imposti dalla legge;
- (iii) trattare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società e/o delle Controllate senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura. In particolare, i Destinatari dovranno utilizzare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, solamente nell'interesse della Società e delle Controllate e, pertanto, non potranno utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali o in pregiudizio della Società e/o delle Controllate. Analoghi obblighi valgono per il trattamento delle Informazioni Rilevanti sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura (se ritenuto necessario od opportuno dai competenti organi della Società o se divenute Informazioni Privilegiate), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di riservatezza e/o di rilevanza ai sensi della presente Procedura; e
- (iv) informare tempestivamente la funzione affari societari e/o la funzione Investor Relator di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura di cui siano a conoscenza.

- 3.2. La comunicazione a soggetti terzi esterni di dati, documenti o Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate soggette a ritardo ai sensi dell'articolo 6 che segue, è ammessa esclusivamente a condizione che (i) la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d'ufficio nell'esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni, limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici

soggetti destinatari, e (ii) i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali o contrattuali di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.

4. Gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

- 4.1. I dipendenti ed i membri dell'organo amministrativo della Società o delle Controllate comunicano alla Società le informazioni che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle regole di seguito indicate.
- (a) I dipendenti della Società o delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio diretto responsabile le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.
 - (b) I responsabili delle funzioni aziendali della Società nonché gli amministratori esecutivi (o altri soggetti delegati a tal fine) delle Controllate devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.
- 4.2. La valutazione in merito alla possibilità che le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate siano qualificabili come Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, alla necessità di procedere, nel caso di Informazioni Rilevanti, all'apertura di una sezione occasionale della RIL o, nel caso di Informazioni Privilegiate, all'attivazione della procedura del ritardo di cui al successivo articolo 6 o, alternativamente, ad una comunicazione al mercato, è di competenza dei seguenti soggetti:
- (a) informazioni emergenti nel corso di riunioni del Consiglio di Amministrazione: la competenza è rimessa al medesimo Consiglio di Amministrazione;
 - (b) informazioni emergenti nel corso di adunanze dell'assemblea dei soci della Società: la competenza è rimessa al presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (c) altre informazioni: la competenza è rimessa all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto delegato dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero al soggetto delegato dall'Amministratore Delegato (il "**Vertice Esecutivo**").
- 4.3. La gestione interna di Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate.
- (a) Il Vertice Esecutivo e i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta interessate devono costantemente monitorare lo stadio di evoluzione dell'informazione qualificata come Informazione Rilevante e, ove ne sussistano le condizioni, avviare nuovamente le valutazioni di cui al precedente paragrafo 4.2 in

ordine alle decisioni da assumere nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata.

- (b) I responsabili di ciascuna funzione aziendale devono curare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate soggette a ritardo, siano conosciute dai soli addetti dell'unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative; tali addetti devono essere iscritti, rispettivamente, nella RIL o nel Registro Insider.
- (c) I soggetti messi a conoscenza di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate soggette a ritardo, devono essere resi edotti, secondo le modalità previste nella Procedura sui Registri, del carattere riservato delle medesime e degli obblighi che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni per gli illeciti previsti in materia dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

4.4. Qualsiasi Destinatario che ritenga di essere venuto in possesso di un'Informazione Rilevante o di un'Informazione Privilegiata in relazione alla quale non gli risultino ancora (i) l'apertura di una apposita sezione della RIL o, a seconda dei casi, (ii) adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, o adottata la decisione di ritardarne la diffusione, comunica senza indugio tale circostanza al Vertice Esecutivo.

5. Comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

5.1. L'articolo 17, comma 1, del MAR impone agli emittenti di comunicare quanto prima possibile a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico le Informazioni Privilegiate. Gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti tramite la diffusione al mercato, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, di comunicati stampa. Tali comunicati stampa vengono redatti ai sensi della normativa applicabile e delle disposizioni regolamentari previste negli schemi di comunicati contenuti nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa.

Ai sensi del Regolamento 1055, la Società è tenuta a diffondere l'Informazione Privilegiata senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia, utilizzando i mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico, che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:

- (i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- (ii) l'identità dell'emittente: ragione sociale completa;
- (iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- (iv) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- (v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

5.2. La comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e delle seguenti disposizioni.

- (a) L'*investor relator*, con il supporto del responsabile della funzione affari societari, redige una bozza di comunicato. Tale bozza viene trasmessa al Vertice Esecutivo ed ai responsabili delle funzioni aziendali interessate per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o delle Controllate, tali dati dovranno previamente essere verificati dal Dirigente Preposto, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF nei casi richiesti. Qualora il comunicato riguardi una Informazione Privilegiata relativa a una Controllata, e dunque indirettamente alla Società, la bozza è trasmessa all'amministratore esecutivo della Controllata interessata. Qualora il Vertice Esecutivo lo ritenga necessario od opportuno, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione.
 - (b) Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società (e, se del caso, delle Controllate), l'*Investor Relator*, con il supporto del responsabile della funzione affari societari, provvede alla stesura definitiva del testo del comunicato e lo sottopone all'approvazione finale in vista della diffusione da parte del Vertice Esecutivo. Il comunicato così approvato deve essere diffuso quanto prima possibile ai sensi dell'articolo 17 del MAR e pubblicato sul sito *internet* della Società.
- 5.3. In caso di diffusione involontaria, anche nel corso di assemblee, di Informazioni Privilegiate, soggette a ritardo, queste devono essere comunicate quanto prima possibile al mercato.
- 5.4. In presenza di specifiche richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato formulate da parte di Consob e/o di Borsa Italiana S.p.A., il Vertice Esecutivo – dopo aver consultato le funzioni aziendali competenti, nonché l'*Investor Relator* e/o il Dirigente Preposto, a seconda dei casi, e salvo che non ritenga opportuno coinvolgere l'intero Consiglio di Amministrazione – dispone la pubblicazione di un comunicato secondo l'iter descritto nel precedente paragrafo 5.2, secondo le modalità di volta in volta richieste e concordate con le citate autorità.

6. Ritardo delle comunicazioni

- 6.1. La Società può decidere, sotto la propria responsabilità – ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del MAR – di ritardare la *disclosure* al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente gli interessi legittimi della Società;
 - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione
- (le “**Condizioni per il Ritardo**”).

6.2. Con riferimento ai “legittimi interessi” di cui al paragrafo 6.1(a) che precede, il Considerando n. 50 del MAR precisa che “i legittimi interessi” possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

- (i) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- (ii) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

6.3. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di ritardare la divulgazione al pubblico, sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che dovranno necessariamente consentire:

- (a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni aziendali;
- (b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- (c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

In tale ultima circostanza e in tutti i casi in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, la Società, oltre a dover comunicare al pubblico quanto prima possibile l'Informazione Privilegiata, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, dovrà effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 6.4.

Con riferimento alla condizione relativa alla garanzia di riservatezza, si ritiene che tale riservatezza non sia più garantita anche nei casi in cui una voce (c.d. *rumour*): (i) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata soggetta a ritardo e (ii) sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazioni Privilegiate soggetta a ritardo non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dalla verifica, in conseguenza del *rumour*, di un'alterazione del prezzo dei Titoli.

6.4. Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo 6, la Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico o nei diversi termini o modalità previsti dalla normativa vigente, notifica tale ritardo alla Consob (secondo le modalità e i termini stabiliti dalla medesima) e

fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo. La notifica del ritardo deve contenere tutte le informazioni elencate dall'articolo 4 del Regolamento 1055.

- 6.5. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 6.4, la Società utilizza gli strumenti tecnici previsti dal Regolamento 1055 ⁽⁴⁾.

7. Disposizioni finali e sanzioni

- 7.1. La presente Procedura è messa a disposizione sul sistema intranet aziendale ed eventualmente sul sito internet della Società e sarà portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del responsabile della funzione affari societari, che ne curerà la trasmissione a tutti i Destinatari tempestivamente nonché, per il tramite del Responsabile dei Registri, al momento della comunicazione dell'iscrizione nel Registro Insider o nella RIL, a seconda dei casi.
- 7.2. Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui alla normativa applicabile, l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto 231.
- 7.3. Fermo restando il diritto della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da qualsivoglia comportamento tenuto dai Destinatari in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà le responsabilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti ⁽⁵⁾.
- 7.4. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura da parte dei Destinatari comporterà inoltre l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, nonché l'obbligo di risarcire alla Società e alle Controllate tutti i danni che possano derivare alle stesse dalla violazione della presente Procedura, da intendersi quale parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Destinatari e la Società e/o le Controllate.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 4, comma 1, del Regolamento 1055. La Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni: "(a) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società; (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste per il ritardo e della spiegazione per iscritto; (c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: (i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

⁽⁵⁾ A tale riguardo si veda anche la Procedura sui Registri.

- 7.5. La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato della Procedura dovrà in ogni caso essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, nei modi previsti dal precedente paragrafo 7.1.